

# QUESITO VANTAGGI FISCALI NELLA TRASFORMAZIONE SNC / SRL



**ATTENZIONE**: la risposta ai quesiti è stata formulata attenendosi alle leggi vigenti all' epoca della richiesta. Pertanto si consiglia di verificare se da detta data sono state emanate delle norme o delle disposizioni ministeriali che hanno modificato il trattamento tributario dell' oggetto del quesito.

Le risposte ai quesiti non costituiscono in alcun caso servizi di consulenza coperti da riserva professionale; le risposte vengono formulate con diligenza e facendo ricorso alla normativa in essere al momento del quesito. La responsabilità di conformarsi alle indicazioni fornite è interamente lasciata all' utente che in nessun caso potrà rivalersi nei confronti dell' estensore.





Servizio Quesiti Area: QF 20 luglio 2006

### **IL QUESITO**

"Sono a chiedere di indicare chiaramente a livello generale, i vantaggi e gli svantaggi che si hanno trasformando la propria azienda da snc a srl. In particolar modo si prega di dare spazio al discorso "imposte e tasse". Il motivo della mia richiesta è che essendoci trovati a dover pagare una cifra importante a saldo delle imposte a carico del socio che oltre ad essere indeducibili vanno anche ad aumentare il prelievo titolare, vorrei sapere se conviene veramente questo passaggio .... in questo caso perchè tutte le snc non effettuano questa trasformazione? Sò di averVi sottoposto una domanda che necessita di una risposta piuttosto elaborata, ma mi basta sapere le differenze principali."

### LA RISPOSTA

Appare subito evidente che una risposta appropriata richiederebbe un esame della Vostra situazione reddituale specifica che non ci è dato conoscere. Ci limiteremo pertanto ad indicarLe, in termini generali, i vantaggi che una siffatta trasformazione può generare.

### Le garanzie.

Evidentemente la sostanziale differenza tra una società di persone ed una srl è costituita dalla responsabilità limitata al patrimonio sociale e dall'assenza di responsabilità solidale da parte dei soci che, oltretutto, non sono fallibili.

Tuttavia bisogna pur dire che le banche, per concedere affidamenti, anche in sbf, o mutui, specie se chirografari sono solite richiedere la firma di fidejussione dei singoli soci persone fisiche (o quantomeno degli amministratori soci). Se gli importi non sono propriamente irrilevanti può essere difficile rifiutare le firme personali, o chiedere di fornirle solo "pro quota" (per limitare l'esposizione), specie se gli affidamenti fossero già in essere in capo alla snc; in tal caso la responsabilità limitata subisce una pesante limitazione in quanto la singola persona fisica socio finirà per dover rispondere anche oltre il capitale sociale dallo stesso detenuto. Si tratta però di una responsabilità specifica e limitata all'esposizione nei confronti del debito bancario che non va confusa con l'insieme dei debiti sociali che, invece, sono sottoposti alla limitazione di responsabilità.

## I pro.

I pro ci paiono fondamentalmente riconducibili a tre aspetti.

Il primo è l'immagine di mercato, sicuramente più matura e professionale per una srl rispetto ad una snc. Si tratta tuttavia, in questo caso, di un elemento forse trascurabile, atteso che la credibilità di mercato di un'azienda metalmeccanica dipende soprattutto dal modo di lavorare della stessa, piuttosto che dalla sua immagine.

Il secondo ci pare la limitazione di responsabilità di cui si è già detto; è evidente che quanto più si riesce ad evitare una responsabilità solidale dei soci, tanto più questo "pro" è importante. In presenza di un forte indebitamento bancario garantito da firme personali, l'appeal srl è sicuramente minore.

Il terzo è il regime di circolazione delle quote. In una srl la cessione di una quota è più facile ed a portata di mano. Chi acquista non subentra nelle responsabilità sociali pregresse, o vi subentra solo per la quota di capitale sociale nominale, e, dunque, può compiere il passo assai più tranquillo rispetto ad una snc ove il subentrare può rivelarsi un grave interrogativo, specie se difetta la trasparenza. Ciò consente inoltre una migliore monetizzazione del plusvalore (avviamento) accumulato proprio per la maggiore appetibilità della quota. Se la Vostra società ritiene di affrontare nel prossimo futuro significativi trasferimenti di quote, magari monetizzando la posizione di mercato e l'attitudine a produrre utili, una srl è sicuramente consigliabile. Attenzione, semmai, ai vincoli imposti ad una srl artigiana (maggioranza del capitale, maggioranza amministratori, ecc.).

### I contro.

I contro sono soprattutto costituiti dalla maggiore rigidità di una srl rispetto ad una snc. A parte i maggiori costi di gestione, oramai limitati però a cifre accettabili (diritti camerali, tassa scritture, bilanci UE al Registro Imprese, cariche sociali e scritture contabili sicuramente più strutturate, ecc., per 1.500/2.000 € aggiuntivi annui) il principale problema ci pare costituito dall'assegnazione degli utili ai soci. Fino all'approvazione del bilancio (in aprile di ogni anno) gli utili non sono distribuibili e diventa difficile pensare che i soci possano andare avanti da aprile ad aprile senza prelevare alcunché. In verità tale situazione sussiste anche per le società di persone ma nella prassi quotidiana, poiché i soci rispondono comunque illimitatamente, spesso non si è così fiscali. Per una srl, invece, l'attribuzione di utili non conseguiti e rilevati nel bilancio approvato, è un fatto grave, foriero di conseguenze patrimoniali ed in extremis anche penali. Bisogna allora istituire compensi agli amministratori, se possibile, e mettere in moto meccanismi un poco più complicati.

## Gli aspetti fiscali.

Come già preannunciato non siamo in condizione di affrontare compiutamente la problematica dei vantaggi di ordine fiscale: quello fiscale è un "vestito" che va cucito sulla situazione specifica che non conosciamo.

Ci limitiamo a sviluppare qualche considerazione che potrete poi personalizzare al Vostro scopo.

Visto che IVA e IRAP non cambiano ci occupiamo di IRES/IRPEF e ci domandiamo: il carico fiscale di una srl è minore o maggiore di una snc?

In realtà una srl ha un carico fiscale (IRES) del 33% (cioè proporzionale e non progressivo) e dunque converrebbe rispetto ad una snc se l'aliquota media IRPEF dei soci della snc, complessivamente considerati, fosse superiore al 33%.

Si consideri che, no tax area a parte, le persone fisiche scontano il 23% fino al € 26.000 di reddito, il 33% da € 26.000 a 33.500, il 39% oltre € 33.500 e fino a € 100.000 e, quindi il 43%.

Dunque si dovrebbe innanzitutto rispondere a questa domanda: per i livelli di reddito in questione, la tassazione media IRPEF dei soci della snc è maggiore o minore al 33%? La scelta poi sembrerebbe consequenzialmente ovvia.

La valutazione, tuttavia, è più complessa in quanto bisogna rispondere anche ad una seconda domanda e cioè in quale modo i soci di una srl si "appropriano" degli utili conseguiti dalla società.

Se di distribuiscono dei dividendi il carico fiscale aumenta: il socio persona fisica che percepisca dividendi è soggetto ad una tassazione, su quei dividendi, del 12,5% a titolo di imposta se la partecipazione non è qualificata oppure ad una tassazione in misura ordinaria sul 40% dei dividendi se la partecipazione è qualificata. Così si finirebbe per sommare al 33% IRES della srl la tassazione IRPEF dei singoli soci. Questa strada, oltre che risultare spesso più onerosa di quella della snc, presenta anche lo svantaggio, già citato, che si possono prelevare solo gli utili conseguiti, dunque dopo l'approvazione del bilancio.

Se invece si corrispondono compensi agli amministratori (non ai soci) per prelevare a monte gli utili, allora la tassazione sarà quella tipica di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente). Il carico fiscale non è poi così dissimile da quello dei soci di una snc con la differenza che i soci non amministratori saranno però esclusi dagli emolumenti.

Nulla cambia tra le due società per la contribuzione INPS. Ancora nulla cambia se la srl adotta la tassazione per trasparenza in quanto si comporta come una snc.

La conclusione è che bisogna vedere la situazione specifica e decidere in base alla stessa anche se, mediamente, non consideriamo la trasformazione in una srl come una soluzione a risparmio di imposte. Chi si trasforma in srl lo fa principalmente per motivi di responsabilità o immagine o trasferibilità di quote. E' per questo, come nota il quesito, che non tutte le snc si trasformano in srl.

#### La trasformazione.

La trasformazione richiede principalmente un atto notarile accompagnato dalla redazione antecedente di una perizia giurata da parte di un professionista abilitato il quale ha il compito di attestare la congruità del patrimonio della società trasformata, valutato secondo criteri prudenziali scelti dallo stesso professionista. Con la riforma del diritto societario il professionista incaricato di redigere la perizia è scelto dalla società trasformanda e non più indicato dal Tribunale competente, situazione questa che rende più snello ed agevole il procedimento.

Di norma la trasformazione avviene poi, alla data di efficacia della stessa, trasferendo i valori contabili della trasformanda snc in capo alla trasformata srl con "continuità di valori di libro"; ciò consente di non far emergere plusvalenze tassabili, cioè rende neutrale dal punto di vista fiscale la trasformazione, che comporta, in generale, la continuità dei rapporti giuridici in corso. Occorrerà tuttavia redigere per l'esercizio in cui avviene la trasformazione due distinte dichiarazioni dei redditi, una per il periodo "snc" ed una per il periodo "srl", atteso che i criteri di tassazione dei redditi risultano differenti tra una società di persone ed una società di capitali.

Sarà bene, in sede di trasformazione, valutare anche l'entità del capitale sociale della nuova srl visto che oltre il limite di € 120.000,00 è obbligatoria la nomina del collegio sindacale. Qualora il patrimonio netto della trasformanda snc dovesse risultare superiore a tale limite (e non si volesse nominare il collegio sindacale) sarà opportuno fissare in sede di trasformazione un capitale sociale inferiore a tale limite portando a fondo di riserva la restante parte del patrimonio sociale come rinveniente dalla situazione patrimoniale di trasferimento.

La trasformazione ha efficacia dal momento dell'iscrizione dell'atto di trasformazione al Registro delle Imprese; tale iscrizione, necessaria per garantire un adeguato regime pubblicitario verso i terzi, ha natura costitutiva.

E' grandemente consigliabile, se possibile, di fare coincidere l'efficacia della trasformazione (e dunque della costituzione della srl) con il 1° gennaio onde avere due esercizi "perfetti", l'uno in capo alla snc ed il successivo in capo alla srl. Si consideri che la redazione della perizia è, di norma, oltre che costosa, piuttosto laboriosa e richiede tempi non brevissimi.